



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-07-2015 (punto N 3)

Delibera N 708 del 01-07-2015

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile EDO BERNINI

Estensore ANNAMARIA DELFINO

Oggetto

Accordo di Programma ai sensi dell'Art. 252 Bis del D.Lgs. 152/2006 per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nelle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino - Presa d'atto della sottoscrizione e approvazione modifiche al testo di cui alla DGR 703/2015.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	accordo programma

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 25 maggio 2015 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di "Accordo di programma ai sensi dell'art. 252 bis del d.lgs 152/2006 per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino";

RICORDATO che il suddetto Accordo dà attuazione a quanto previsto nell'Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero della Difesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'Agenzia del Demanio, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dal Comune di Piombino, dall'Autorità Portuale di Piombino e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti lo sviluppo di impresa spa (Invitalia) per la "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino", ed in particolare agli interventi di cui all'ASSE I, azione 2 (Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A.);

CONSIDERATO che nelle more della sottoscrizione dello schema di Accordo sopra citato si è reso necessario apportare modifiche sostanziali al testo per una più puntuale definizione degli obblighi di messa in sicurezza a carico della società AFERPI e delle modalità di prestazione delle relative garanzie finanziarie, nonché degli adempimenti amministrativi connessi alla dismissione e smantellamento degli impianti cessati e delle modalità di subentro della società AFERPI nelle concessioni demaniali già rilasciate dall'Agenzia del Demanio a favore della Lucchini s.p.a. in A.S.;

DATO ATTO che la modifica del soggetto beneficiario delle garanzie finanziarie, relative alla presentazione del progetto ed alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza a carico della società AFERPI, non determina oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto già previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 703/2015;-

PRESO ATTO che l'Accordo è stato sottoscritto, con le modifiche suindicate, a Roma il 30 giugno 2015;

RITENUTO di approvare il testo dell'Accordo con le modifiche introdotte successivamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 703/2015;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il testo di "Accordo di programma ai sensi dell'art. 252 bis del d.lgs 152/2006 per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino" con le modifiche introdotte successivamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 703/2015 (allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);

2. di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo a Roma in data 30 giugno 2015;

3. di rinviare, per tutte le restanti determinazioni, ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 25 maggio 2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore Generale
EDO BERNINI

ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA,
RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
NELL'AREA DEI COMPLESSI AZIENDALI CEDUTI DALLA LUCCHINI IN A.S.**

(Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

TRA

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministro dello Sviluppo Economico

d'intesa con

Regione Toscana

Agenzia del Demanio

Autorità portuale di Piombino

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

E

Aferpi S.p.A.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “*Nuovi interventi in campo ambientale*”, e in particolare l’articolo 1, che prevede l’adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e individua il sito di “Piombino” tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale compresi in aree industriali e in siti ad alto rischio ambientale;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 aprile 2006 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, comprendente l’area industriale, la falda idrica e l’area marina prospiciente portuale e extra portuale;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i., recante il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 252-bis, che disciplina la stipulazione di accordi di programma per la realizzazione d’interventi di bonifica e messa in sicurezza nei “*Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*”, prevedendo che, “*nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto*”;

VISTA la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GUE n. 82C del 1/4/2008);

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, e in particolare l’articolo 27, che contiene disposizioni specifiche per il “*Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di «*Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese*», che detta i criteri per la individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della Regione, degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, (di seguito *Decreto*), adottato, tra l'altro, per la straordinaria necessità e urgenza di avviare e completare gli interventi d'implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, mantenere e potenziare i livelli occupazionali dell'area siderurgica del Comune di Piombino e superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, e, in particolare, l'articolo 1, che ha riconosciuto l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi complessa ai fini dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, ha previsto la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario Straordinario per l'attuazione di detti interventi, con priorità per il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, e ha disciplinato la stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, per individuare le necessarie risorse economiche;

VISTO il “*Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile*”, oggetto della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12 giugno 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2013, di nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario straordinario ai sensi del citato articolo 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

VISTO il protocollo d'intesa del 26 luglio 2013 con il quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità portuale di Piombino, si sono impegnati a garantire la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e di reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino di cui al citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2013, che ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali della società Lucchini S.p.A. e delle altre società riconducibili al Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria, ai sensi della legge n. 270 del 1999;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2014 tra il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Livorno, il Sindaco del Comune di Piombino e il Commissario dell'Autorità portuale di Piombino, per l'attuazione di un piano complessivo di azioni per la stabile e duratura operatività del polo siderurgico di Piombino e la valorizzazione delle potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando le soluzioni meno interferenti con l'ambiente urbano;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto in data 24 aprile 2014, di qui in poi *Accordo*, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità portuale di

Piombino e l'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) per la *“Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

PREMESSO CHE

- la Società Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è proprietaria di un'area sita nel Comune di Piombino e concessionaria di un'area demaniale (parte demanio ramo bonifiche e parte demanio marittimo), sempre sita nel Comune di Piombino, utilizzate per l'esercizio di attività siderurgica
- l'istruttoria effettuata nell'ambito del procedimento di bonifica avviato ai sensi del D.M. 471/1999 e degli articoli 252 e 242 del D.Lgs.152/2006, e in particolare gli esiti delle indagini di caratterizzazione ha evidenziato contaminazione dei suoli di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini S.p.A. in A.S., delle acque di falda e dei sedimenti marini del sito di interesse nazionale di Piombino;
- l'istruttoria ha evidenziato che molte delle sostanze inquinanti presenti nei suoli delle aree di proprietà e in concessione della Società Lucchini S.p.A. in A.S. corrispondono alle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda sottostanti e nei sedimenti marini prospicienti a dette aree;
- la Conferenza di Servizi convocata in data 10 dicembre 2009, ha individuato gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza risultati indispensabili per la tutela della salute e dell'ambiente, in attesa dell'individuazione degli interventi di bonifica e riparazione per il completo risanamento ambientale;
- è necessario adottare le suddette misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza per impedire l'ulteriore diffusione di sostanze inquinanti dai suoli nella falda e nei sedimenti marini

antistanti le aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini S.p.A. in A.S.;

- ai sensi dell'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il proprietario e il gestore hanno l'obbligo di adottare misure di prevenzione e, ove non responsabili della contaminazione per comportamenti commissivi o omissivi ad essi imputabili, anche ai sensi dell'articolo 252-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152/2006 hanno facoltà, e non l'obbligo, di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità;

- dette misure di prevenzione, gli interventi di bonifica, le ulteriori misure di risarcimento del danno ambientale necessarie per la riparazione primaria, complementare e compensativa delle risorse naturali tutelate dall'ordinamento, ed i relativi oneri, sono e restano a carico dei soggetti responsabili che con il proprio comportamento commissivo o omissivo, anche a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione hanno cagionato o concorso a cagionare la contaminazione;

- l'utilizzo del sito deve comunque avvenire in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente e a tal fine è necessario adottare le misure per eliminare i rischi per i lavoratori e impedire l'ulteriore diffusione della contaminazione nell'ambiente;

- ai sensi dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, la diffusione degli inquinanti presenti nelle acque di falda può essere contrastata con il ricorso a misure di marginamento fisico o idraulico solo quando non è possibile rimuovere o trattare o isolare completamente le fonti di contaminazione; e in tale evenienza è possibile ricorrere al marginamento fisico solo come opzione residuale, se il marginamento idraulico non è sufficiente o adeguato agli obiettivi di messa in sicurezza;

- i dati sino a oggi a disposizione, lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare realizzati da Invitalia/IAP hanno evidenziato la necessità di un sistema di trincee drenanti, di marginamento fisico su entrambe le sponde dell'asta fluviale del Vecchio Cornia, in corrispondenza delle aree

“Lucchini S.p.A.”, nonché la necessità di realizzare e gestire l’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte;

- restano fermi gli ulteriori obblighi di bonifica e riparazione dei danni ambientali a carico dei responsabili della contaminazione, che hanno inquinato o concorso ad inquinare il sito, nei confronti dei quali è fatta salva anche l’azione di ripetizione delle somme spese per gli interventi necessari ed indispensabili ai fini dell’utilizzo del sito in condizioni di sicurezza per la salute e per l’ambiente;

- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato, con prescrizioni, in data 18 aprile 2013, l’Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della Società Lucchini S.p.A. in A.S., che dovrà garantire in particolare i rischi sanitari e ambientali derivanti dalle emissioni in atmosfera e dagli scarichi dei cicli produttivi;

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota del 25 giugno 2015, prot. N. 7555 – protocollo entrata MISE N. 0102433 – ha comunicato che nell’area interessata dall’Accordo di programma del 24 aprile 2014, ai sensi del comma 1 dell’articolo 252-bis, non insistono vincoli specifici di tutela ex parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – Beni Culturali – ed ex parte III – Beni Paesaggistici – (d.lgs. n. 42/2004);

- l’*Accordo* prevede il recupero ambientale e la riqualificazione industriale delle attività produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate, e si articola nei seguenti assi di intervento:

Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino	
ASSE I	Intervento di riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino della Lucchini in amministrazione straordinaria
Azione 1	Progetto di riconversione, efficientamento energetico e miglioramento ambientale, anche con riduzione complessiva dei gas climalteranti, del ciclo produttivo dello stabilimento Lucchini di Piombino
Azione 2	Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. ai sensi dell'art. 252 – bis del D.lgs 152/2006 e smi
ASSE II	Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
Azione 1	Potenziamento della infrastruttura viaria dell'area portuale di Piombino Completamento della bretella di collegamento dell'autostrada A12 Tirrenica al Porto di Piombino – Lotto Gagno – Montegemoli
Azione 2	Potenziamento produttivo delle attività industriali portuali volte allo smantellamento, alle manutenzioni e refitting navale
Azione 3	Interventi di rafforzamento produttivo dell'area di crisi industriale di Piombino
Azione 4	Razionalizzazione delle infrastrutture energetiche del polo industriale di Piombino
ASSE III	Politiche attive del lavoro e misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione
Azione 1	Azioni per la riqualificazione del personale interessato dalla crisi industriale dell'area
Azione 2	Misure per il reimpiego anche in progetti di riconversione

- l'ASSE I, Azione 2 (Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree situate nel Comune di Piombino, di proprietà e in attuale concessione demaniale alla Lucchini S.p.A. in A.S.) alla Tabella 1 dell'articolo 6 dell'*Accordo* individua gli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del privato incolpevole e prevede che i tempi e le modalità degli interventi devono essere disciplinati con successivo accordo di programma da stipularsi ai sensi dell'art. 252-bis del d.lgs. 152/2006 con il futuro acquirente della società Lucchini S.p.A, in A.S. in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 252-bis del d.lgs. 152/2006, a seguito della presentazione di apposita istanza corredata da un progetto di messa in sicurezza del sito con il relativo piano finanziario, e da un progetto di reindustrializzazione e di

sviluppo economico di tutto o parte dell'ex sito Lucchini con il relativo piano finanziario;

- l'*Accordo* prevede un finanziamento pubblico di 50.000.000,00 di euro per la realizzazione dei seguenti interventi (lettera E, Tabella 2 dell'art. 6 – Asse I, Azione 2) in danno dei soggetti responsabili dell'inquinamento e del danno ambientale:

a) messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte;

b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;

- nella seduta del 29 maggio 2014, il Comitato esecutivo dell'*Accordo* ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito Invitalia, di elaborare, anche tramite la propria controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A., di seguito IAP, un progetto di massima dei sopra citati interventi (lettera E, Tabella 2 dell'art. 6 – Asse I, azione 2);

- *Invitalia/IAP* ha elaborato uno studio di fattibilità degli interventi di messa in sicurezza operativa elencati alla lettera E della Tabella 2 dell'art. 6 (Asse I, Azione 2) dell'*Accordo*, da realizzare con finanziamento pubblico, e tale elaborato è stato approvato alla Conferenza di Servizi del 23 luglio 2014, cui hanno partecipato Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero del lavoro, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Invitalia e IAP;

- con la delibera del 10 novembre 2014, n. 47, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha assegnato la somma di euro 50.000.000,00, in via definitiva, alla Regione Toscana, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento, come previsto

nell'Accordo degli interventi di messa in sicurezza operativa elencati alla lettera E della Tabella 2 dell'art. 6 (Asse I, Azione 2) del medesimo accordo ed individuati nello studio di fattibilità di *Invitalia/IAP* allegato alla medesima delibera (Allegato "D");

- in attuazione della delibera CIPE n. 47 del 2014, con nota del 24 aprile 2015, prot. AOOOGRT/100304/E.010.050, la Regione Toscana ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in relazione all'assegnazione della somma di euro 50.000.000, non sussistono i presupposti per la notifica alla Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

- il Ministero dello sviluppo economico ha accertato che:

- i.* con contratto preliminare del 9 dicembre 2014 – acquisito in estratto agli atti d'ufficio – Lucchini S.p.A. in A.S. si è impegnata, ai sensi dell'art. 63 d. lgs n. 270/1999, a cedere a Cevital S.p.A, quale promissario acquirente, i Complessi aziendali di Lucchini e di Lucchini Servizi tra i quali la concessione provvisoria ex art. 10 reg. nav. mar. rilasciata dall'Autorità Portuale di Piombino in data 22.1.2014 (n. 490 conc. E rep. 307) e la concessione demaniale rilasciata dall'Agenzia del Demanio filiale Toscana-Umbria in data 29.7.2004 (rep. 10/04) come da art. 1.2°, cpv. I, lett. i, pag. 9 di detto contratto preliminare);
- ii.* in data 27 marzo 2015 Cevital S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.3 del contratto preliminare anzidetto, ha dichiarato quale terzo nominato la Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l.u., ora Aferpi S.p.A. a socio unico (*Aferpi*), partita IVA 0180467093 – REA LI 159590, con sede in Piombino, Largo Caduti sul Lavoro, 21, costituita in data 22 gennaio 2015, che si è impegnata ad acquisire i Complessi aziendali di Lucchini e di Lucchini Servizi;

- il citato contratto preliminare del 9 dicembre 2014 prevede che a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, *Aferpi* subentrerà anche nelle concessioni demaniali già rilasciate alla Lucchini S.p.A. in A.S. sulle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato A,

con esclusione delle aree denominate “carbonili”;

- per quanto attiene il Demanio marittimo, il Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Piombino, su istanza congiunta di *Aferpi* e Lucchini S.p.A. in A.S, con deliberazione n. 10 del 29.04.2015, ha avviato il procedimento per la definizione dell’accordo sostitutivo della concessione demaniale;

-- per quanto attiene il Demanio bonifiche, previo espletamento degli accertamenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, restano fermi gli impegni assunti con l’*Accordo* di assicurare ad *Aferpi* il subentro nella concessione già in essere, Rep. n. 10/04 del 29.7.2004, riconsiderandone, laddove necessario, i contenuti relativi sia alla durata che al canone, tenuto conto del piano degli investimenti e dei tempi di realizzazione degli stessi. Il medesimo criterio potrà essere applicato anche alle aree demaniali attualmente libere e disponibili, inserite in iniziative di potenziamento produttivo dell’area di Piombino.

- in data 22 maggio 2015 *Aferpi* ha presentato l’istanza per la stipula dell’accordo di programma di cui all’art. 252-bis del d.lgs. n. 152/2006, trasmettendo gli elaborati del Piano di reindustrializzazione dell’area e delle Linee Guida per la messa in sicurezza ambientale;

- con il presente Accordo le Parti intendono dare attuazione all’intervento di cui all’Asse I – Azione 2 dell’*Accordo*, mediante la definizione e realizzazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione delle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, ai sensi dell’art. 252-bis del d.lgs n. 152/2006.

- *Aferpi* ritiene che presupposto imprescindibile per la produzione competitiva di acciaio e condizione essenziale e irrinunciabile per la realizzazione del Piano industriale e per l’esecuzione di quanto previsto nell’atto di acquisto del sito industriale di Piombino, è la messa a disposizione del nuovo investitore di effettive condizioni di accesso alle stesse opportunità presenti per i comparti industriali ad alto consumo energetico operanti in Italia, anche mediante l’accesso agli istituti esistenti, quali interrompibilità istantanea del carico elettrico e *interconnector*;

- per dare attuazione all’*Accordo* sono state individuate una serie di ulteriori forme di finanziamento connesse alle diverse azioni ed ai diversi assi previsti, tra le quali:

- € 20ML di incentivi alle imprese a valere sulla legge 181/1989; agevolazioni per investimenti di messa in sicurezza di terreni, per fabbricati, attrezzature e macchinari (Asse II, Azione 3)
- € 30ML dal POR del FESR 2014-2020 (Delibera GR n. 294 del 7/4/2014) – Riconversione efficienza energetica ed ambientale del ciclo produttivo siderurgico (Asse I, Azione 1)
- € 32,2ML a valere sulla revisione del Programma Attuazione FAS 2007-2013 (decisione GR n. 2 del 19/2/2014) – Agevolazione agli investimenti, anche di PMI, nonché per interventi pubblici di infrastrutturazione di aree produttive (Asse II, Azione 3);

- *Aferpi* ha presentato la polizza fidejussoria a favore della Regione Toscana per la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a garanzia del corretto adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, in attuazione dell'articolo 252-bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale garanzia sarà svincolata a seguito della prestazione della garanzia di cui all'articolo 12, comma 3, del presente Accordo;

- il 3 giugno 2015 è stato sottoscritto tra *Aferpi*, il Commissario straordinario della Lucchini in A.S. e le rappresentanze sindacali di categoria nazionali, locali ed aziendali del Ramo di azienda ex Lucchini il verbale di accordo ex articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed ex articolo 63, comma 4, del d.lgs. 8 luglio 1990 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
il Ministro dello sviluppo economico

D'INTESA CON

l'Agenzia del Demanio
la Regione Toscana
l'Autorità Portuale di Piombino
la Provincia di Livorno
Comune di Piombino

E

AFERPI S.p.A. a socio unico con sede sociale in Piombino, Largo Caduti sul Lavoro, 21, partita IVA 0180467093 – REA LI 159590, costituita in data 22 gennaio 2015 e rappresentata dal Signor Farid Tidjani, domiciliato per quanto concerne il presente atto presso la sede della società, codice fiscale TDJFRD45E24Z301Q, che interviene come Legale Rappresentante nella sua qualità di Amministratore Unico.

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 252-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per attuare un progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo.

2. Ai fini del comma 1, il presente Accordo disciplina:

- a. la presentazione e l'attuazione da parte di *Aferpi* del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico delle aree del complesso industriale ex Lucchini, ricomprese nel sito di interesse nazionale di Piombino e meglio individuate nella planimetria di cui all'allegato "A" e con i mappali elencati nell'allegato "A-bis", in attuazione dell'*Accordo*;
- b. la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa di cui alla lettera E, Tabella 2, dell'art. 6 (Asse I – Azione 2) dell'*Accordo*;
- c. la realizzazione degli interventi di reindustrializzazione e sviluppo economico secondo i tempi e le modalità indicati nel Piano Industriale di cui all'allegato "B", presentato da *Aferpi*.

3. Gli interventi di messa in sicurezza di cui al comma 2, lettera a), sono individuati nella tabella 1 dell'articolo 6, Asse I azione 2 ed indicati in modo non esaustivo nelle Linee Guida di cui all'allegato "C" presentate da *Aferpi*; detti interventi devono essere coordinati con gli interventi di cui al comma 2, lettera b) individuati nello Studio di fattibilità predisposto da *Invitalia/IAP*, di cui all'allegato "D".

4. Il progetto operativo di messa in sicurezza delle aree individuate nella planimetria allegata sotto la lettera "A" e con i mappali elencati nell'Allegato "A-bis", che deve garantire il coordinamento ai sensi del comma 3, e il relativo piano finanziario, sono presentati, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare che, entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine, convoca una Conferenza di Servizi ai sensi del comma 8 dell'art. 252-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Art. 3

(Interventi di messa in sicurezza a carico di *Aferpi*)

1. Gli interventi, opere e attività di prevenzione e messa in sicurezza, previsti in modo non esaustivo dalle Linee Guida di intervento di *Aferpi* (Allegato "C"), che lo stesso si obbliga a progettare, realizzare e rispettare, sono:

a) rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale;

b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree di proprietà ex Lucchini S.p.A. in A.S., tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica;

c) oneri pro quota per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate emunte ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge n.69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, stabiliti dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 2 comma 4 del presente Accordo, riservata la facoltà di *Aferpi* di recuperare tutte le acque trattate;

d) attività di monitoraggio.

2. Nell'ambito del Piano Industriale, fermo quanto previsto dall'*Accordo*, dal precedente comma e dall'articolo 4 del presente Accordo, *Aferpi* adotterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, le misure di prevenzione che si renderanno necessarie per prevenire, ridurre ed eliminare i rischi per la salute dei lavoratori.

3. I tempi di realizzazione degli interventi, delle opere e delle misure di prevenzione e messa in sicurezza sono definiti nel progetto operativo di messa in sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e sono integrati in coerenza con le indicazioni della Conferenza di Servizi di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 4

(Interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse pubbliche in danno dei soggetti responsabili)

1. In attuazione di quanto previsto al comma 10 dell'art. 252-bis, d.lgs. n. 152/2006, Invitalia/IAP è il soggetto preposto alla realizzazione degli interventi di cui alla Tabella 2, lettera E), dell'art. 6 (Asse I, Azione 2) dell'Accordo, con l'accesso ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 47 del 10 novembre 2014, e più precisamente:

- a) messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale di *Aferpi*, tramite barrieramento misto fisico e idraulico, per l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate ai fini di cui all'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte;
- b) messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali;

2. Ai fini di cui al comma 1, Invitalia/IAP, previa stipula di specifica convenzione con la Regione Toscana per l'affidamento dell'incarico, provvederà alla progettazione ed alle altre attività indicate nella stessa convenzione.

Art. 5

(Coordinamento degli interventi di messa in sicurezza)

1. *Aferpi* assicura il suo impegno a garantire il coordinamento e la collaborazione necessari alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 4, individuati nello Studio di fattibilità di cui all'allegato "D", in coerenza con quanto previsto nell'Accordo, tenuto conto delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 2, comma 4.

2. *Aferpi* assicura il suo impegno, altresì, a collaborare con Invitalia/IAP o altro soggetto attuatore

e con i soggetti pubblici competenti, alla definizione della migliore soluzione progettuale e delle opportune modalità esecutive volte a garantire la continuità produttiva dello stabilimento industriale e assecondare la realizzazione del Piano industriale.

3. Ai fini del comma 1, *Aferpi* dichiara di aver preso visione degli interventi descritti nello Studio di fattibilità di cui all'allegato "D", e, nei limiti necessari, si impegna a mettere a disposizione le aree di proprietà e quelle in concessione demaniale per favorirne la realizzazione.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza di cui agli articoli 3 e 4 devono essere realizzati in modo integrato e coordinato. Si impegnano, pertanto, a rispettare i cronoprogrammi degli interventi, previsti a loro rispettivo carico, indicati negli elaborati predisposti, rispettivamente, da *Aferpi* e da Invitalia/IAP, tenuto conto delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 2, comma 4, nonché a rispettare i contenuti del progetto integrato attuativo, che sarà approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 252-bis

Art. 6

(Monitoraggio, controllo e gestione degli intervenenti di messa in sicurezza a carico di *Aferpi*)

1. Dalla sottoscrizione del presente Accordo e fino al completamento degli interventi di cui al precedente articolo 3, *Aferpi* è tenuta a presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno un report semestrale sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati dei monitoraggi da svolgere secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati dalla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 252-bis comma 8.

Art. 7

(Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico – impianti industriali)

1. Fino alla completa attuazione del proprio piano industriale, *Aferpi* si impegna a mantenere in esercizio gli impianti di laminazione e le relative attività di finimento e di servizi connesse (codice IPPC 2.3a), con dismissione definitiva dei restanti impianti.
2. Ai fini del comma 1, *Aferpi* nei termini di legge, presenta la comunicazione di cui all'art. 29 nonies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione AIA MIN- GAB-2013-127 del 18 aprile 2013 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede alla trasmissione degli atti per competenza alla Regione Toscana o all'Ente competente ai sensi dell'art. 7, comma 4 ter, del d.lgs. n. 152/2006;
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui all'art. 29 nonies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, *Aferpi* predispone e trasmette alla Regione Toscana o all'Ente competente ai sensi dell'art. 7, comma 4 ter, del d.lgs. n. 152/2006 le linee guida del piano di cui alla prescrizione 84 del paragrafo 9.13 del Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione Istruttoria IPPC, allegato all'autorizzazione AIA MIN-GAB-2013-127 del 18 aprile 2013, per la dismissione e smantellamento degli impianti cessati;
4. Le linee guida di cui al comma 3 saranno dettagliate per stralci mediante piani operativi delle attività di dismissione e smantellamento degli impianti cessati in accordo allo sviluppo del Piano industriale.
5. La Regione Toscana, anche ai sensi dell'art. 15 dell'*Accordo*, si impegna ad attivare uno specifico gruppo di lavoro costituito da un pool di tecnici finalizzato all'analisi dei Piani operativi di cui al comma 4 per il rilascio delle specifiche autorizzazioni eventualmente necessarie.
6. Il piano industriale definitivo di *Aferpi* prevede il mantenimento del polo siderurgico, che sarà localizzato nella macroarea NORD, ove saranno installati due forni elettrici e gli impianti di laminazione, nonché la realizzazione nella macroarea SUD di un polo agroalimentare e di un polo

logistico (Allegato “F”).

7. Per l’attuazione del proprio piano industriale definitivo, *Aferpi* provvede alla richiesta degli atti autorizzativi e delle concessioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli impianti, opere, interventi ed attività, ivi compresa la richiesta all’Autorità competente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 152 del 2006 della nuova autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione del nuovo polo siderurgico, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità, ove previste.

8. Le Autorità competenti si attiveranno, con le forme di cui all’articolo 15 dell’*Accordo*, per il rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l’attuazione del piano di reindustrializzazione di cui all’Allegato “B”.

9. Le Autorità competenti, ai sensi dell’art 15 dell’*Accordo*, si impegnano ad attivarsi per adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica, ove necessario ai fini della realizzazione del progetto di reindustrializzazione definito nel Piano industriale di cui al comma 6, anche ai sensi dell’articolo 252-bis, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i, in base al quale *“la stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità”*, nonché ai sensi della specifica normativa concernente i siti di crisi industriale complessa.

10. Ai sensi dell’*Accordo*, *Aferpi* avrà accesso, nel rispetto delle condizioni previste, ai Fondi menzionati in premessa del presente Accordo.

Articolo 8

(Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico - Concessione aree demaniali)

1. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Industriale, *Aferpi* ha la necessità di sostituire in via esclusiva Lucchini S.p.A. in A.S. nel godimento della concessione demaniale marittima attualmente vigente, con esclusione delle aree denominate “carbonili”; a fronte

dell'istanza congiunta di subingresso presentata da *Aferpi* e da Lucchini S.p.A. in A.S. in data 29.04.2015, con Deliberazione del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Piombino n. 10 del 29.04.2015 (Allegato "E") è stato avviato il procedimento finalizzato al rilascio dell'accordo sostitutivo della concessione demaniale..

2. *Aferpi* a fronte e in conseguenza del subingresso nella concessione demaniale marittima vigente di cui diverrà titolare contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di cessione dei complessi aziendali, sarà munita della necessaria autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali per conto proprio e/o di aziende facenti parte del Gruppo Cevital o da essa controllate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 18 della legge n.84 del 1994.

3. L'ampliamento delle aree in concessione (come meglio evidenziate nella planimetria riportata in Allegato "F"), che potrà derivare a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in tal senso contenuta nell'accordo sostitutivo citato, andrà a costituire opportunità necessaria al completamento del progetto unitario di più ampio respiro basato, in particolare, sulla realizzazione e/o sul ripristino dell'operatività delle tre diverse piattaforme individuate nell'area in oggetto: una siderurgica, una logistica ed una agroalimentare, come meglio sarà illustrato al momento opportuno all'Autorità Portuale competente. L'Autorità Portuale, nell'ambito del procedimento amministrativo avviato si obbliga al rilascio del provvedimento finale di subingresso nella concessione attualmente esistente, al netto delle aree denominate "carbonili", successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto nei termini della delibera del Comitato Portuale sopra richiamata. In relazione alla concessione demaniale ex articolo 18 della legge 84 del 1994, *Aferpi* è impegnata al rispetto degli obblighi scaturenti dagli atti concessori ed autorizzativi dell'Autorità portuale di Piombino, assistiti da idonee garanzie ai sensi di legge.

4. L'Agenzia del Demanio si impegna, previo espletamento degli accertamenti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011 nei confronti del nuovo concessionario, al rilascio degli atti necessari al subentro di *Aferpi* nell'atto di concessione in essere con la Lucchini S.p.A. in A.S. riconsiderandone, laddove necessario, i contenuti relativi sia alla durata che al canone, tenuto

conto del piano degli investimenti e dei tempi di realizzazione degli stessi. Il compendio appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo bonifica, oggetto della predetta concessione è meglio evidenziato nella planimetria di cui all'allegato "A-ter" del presente atto.

In relazione alla predetta concessione demaniale *Aferpi* è impegnata al rispetto degli obblighi scaturenti dagli atti concessori ed autorizzativi dell'Agenzia del Demanio, assistiti da idonee garanzie ai sensi di legge.

Art. 9

(Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico - Costi energetici)

1. In coerenza con quanto riportato nell'art. 12 dell'*Accordo*, al fine di superare la diseconomicità degli attuali costi dell'energia e favorire l'accesso a costi dell'energia elettrica competitivi, tenuto conto che ciò costituisce presupposto imprescindibile per la produzione competitiva di acciaio e condizione essenziale e irrinunciabile per la realizzazione del Piano Industriale e per l'esecuzione di quanto previsto nel contratto definitivo di acquisto del sito industriale di Piombino, il Ministero dello sviluppo economico si impegna a seguire con assiduità l'evoluzione concreta del piano industriale elaborato da *Aferpi* e, anche sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti relativi all'attuazione del piano industriale che verranno comunicati periodicamente da *Aferpi* al Ministero dello sviluppo economico, a mettere a disposizione del nuovo investitore *Aferpi* effettive condizioni di accesso alle stesse opportunità presenti per i comparti industriali ad alto consumo energetico operanti in Italia.

2. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sempre ai sensi dell'art. 12 dell'*Accordo*, al fine di favorire una migliore efficienza nella gestione dell'energia all'interno del più ampio comparto industriale di Piombino, le parti si impegnano altresì ad individuare concrete forme di attuazione della predetta norma.

Art. 10

(Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico- Impegni di *Aferpi*)

1. Ai fini della reindustrializzazione del sito produttivo *Aferpi* mediante gli interventi di cui all'art. 7, che si intendono qui integralmente richiamati, a fronte della cessione del complesso aziendale da parte della Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, assume gli obblighi stabiliti nella cessione definitiva del Complesso aziendale Lucchini, ai sensi dell' articolo 63 del D.lgs. n. 270 del 1999.
2. Per le esigenze di attuazione del piano industriale nel suo complesso ed al fine di meglio caratterizzare la vocazione industriale dei singoli ambiti in cui esso si sviluppa, *Aferpi* si riserva la facoltà di nominare uno o più soggetti giuridici terzi (terzi nominati) che aderiscano al presente Accordo e subentrino in tutto o in parte agli obblighi nel medesimo previsti, a condizione che i soggetti terzi nominati siano una società per azioni o una società a responsabilità limitata facente parte del gruppo Cevital e direttamente o indirettamente controllati da Cevital S.p.A. e che per gli amministratori o soggetti che ricoprono cariche direttive nelle società nominate non sussistano le condizioni ostative alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'articolo 252-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Resta in ogni caso la responsabilità di *Aferpi* in solido con i terzi nominati per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente accordo.
4. Il Piano economico finanziario dell'investimento per l'attuazione del progetto di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo, e la durata del relativo programma, è parte integrante dell'elaborato di cui all'Allegato "B", del presente Accordo.

Art. 11

(Credito di imposta per l'acquisizione di nuovi beni strumentali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e dell'articolo 7

del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 7 agosto 2014, per il riconoscimento del credito di imposta per l'acquisizione di nuovi beni strumentali finalizzati alla realizzazione del *Piano industriale* a favore dei soggetti ammissibili alla agevolazione nominati od individuati da *Aferpi* ai sensi del precedente articolo 10, è prenotata la somma pari a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni//00).

2. I soggetti eligibili, per l'accesso alle agevolazioni, dovranno presentare la documentazione prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 maggio 2015.

Articolo 12

(Garanzie Finanziarie per gli interventi ambientali)

1. *Aferpi* è tenuta a prestare idonea garanzia finanziaria ai sensi degli articoli 242, comma 7, e 252-bis, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. A garanzia della presentazione del progetto operativo di messa in sicurezza nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, nonché della prestazione della fideiussione di cui al comma 3, *Aferpi* rilascia alla stipula del presente accordo polizza fideiussoria o assicurativa a favore della Regione Toscana per un importo di €. 500.000,00 mediante una delle modalità indicate dalla legge n. 348/1982. Tale garanzia sarà svincolata a seguito della prestazione della garanzia di cui al comma 3.

3. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, con particolare riferimento agli eventuali adeguamenti progettuali nei termini e ai tempi di attuazione, previsti in sede di Conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 8 dell'articolo 252- bis, *Aferpi* è tenuta a rilasciare fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del d.lgs n.152 del 2006. L'importo garantito è fissato nella misura del 50% del costo degli interventi che restano a carico del Privato incolpevole come delineati nella Tabella 1 dell'art. 6, comma 1, dell'*Accordo* e dall'articolo 3 del presente Accordo, approvato nella suddetta Conferenza di Servizi, e la garanzia è rilasciata entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento che approva il progetto e autorizza gli interventi.

4. La garanzia di cui al comma 3 è prestata per il tempo previsto dal provvedimento di approvazione del progetto per la completa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza a carico di *Aferpi*, rinnovabile in caso di proroga di detti termini o non ultimazione del progetto entro i medesimi. La Regione Toscana provvederà a consentire uno o più svincoli parziali delle somme garantite in relazione alle fasi di esecuzione degli interventi.

5. La mancata prestazione delle garanzie di cui al comma 3 comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, fermo il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti e alla ripetizione dei finanziamenti eventualmente corrisposti

Art. 13

(Garanzie per gli interventi di reindustrializzazione)

1. Gli obblighi assunti ex articolo 63 del d.lgs. n. 270/1999 da *Aferpi* costituiscono, ai fini del presente Accordo, prestazioni essenziali e sono assistiti dalle garanzie di cui al successivo comma.

2. *Aferpi* si impegna ad assumere e quindi trasferire alle proprie dipendenze, nei termini previsti dall'Accordo Sindacale e comunque entro e non oltre il 6.11.2016, tutti i n. 2183 lavoratori dipendenti dei *Complessi Aziendali Lucchini Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Lucchini Servizi* e mantenere alle proprie dipendenze ciascuno dei n. 2.183 (duemila centottantatre) lavoratori dipendenti dei *Complessi Aziendali Lucchini Piombino, del Ramo Vertek Piombino e del Ramo Lucchini Servizi* per un periodo di almeno due anni da computarsi, con riferimento a ciascuno di essi, a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze di *Aferpi*, fatti salvi i casi di forza maggiore (per tali intendendosi disastri naturali, terremoti, incendi, guerre, sommosse, atti del Governo o di ogni altra Autorità Pubblica non derivanti da inadempimenti, negligenza o illeciti di *Aferpi* che comportino l'impossibilità per *Aferpi* di proseguire l'attività imprenditoriale) e i casi di: (i) licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per superamento del periodo di comporto; (ii) dimissioni volontarie del lavoratore dipendente; (iii) impossibilità sopravvenuta della prestazione/morte del lavoratore dipendente.

3. In relazione agli impegni di mantenimento dei livelli occupazionali e quelli di prosecuzione dell'attività imprenditoriale della Lucchini S.p.A., si dà atto che *Aferpi* provvederà, al momento della stipula dell'atto di acquisto del sito di Piombino ed in adempimento del preliminare stipulato il 9 dicembre 2014 all'art. 4.2. lettera C) numero IV), al rilascio a favore delle Procedure di Amministrazione Straordinaria di Lucchini S.p.A. e Lucchini Servizi S.r.l. della garanzia come accettata dalle predette Procedure, fino alla concorrenza di €15.000.000,00.

Art. 14

Clausola risolutiva espressa

1. Fermi restando gli eventuali profili amministrativi e penali della loro violazione, oltre a quelli assunti ex articolo 63 del d.lgs. n. 270/1999 da *Aferpi*, sopra riportati, costituiscono, ai fini del presente Accordo, prestazioni essenziali ed il loro inadempimento produce gli effetti previsti dall'articolo 1456 del codice civile, i seguenti obblighi:

- a) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 4, dell'articolo 252-bis, per sé e per i soggetti terzi nominati;
- b) presentazione della documentazione progettuale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 del presente Accordo entro e non oltre 90 giorni dalla diffida ad adempiere;
- c) presentazione del report semestrale previsto all'articolo 6 del presente Accordo.

2. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica in alcun modo il diritto dell'Amministrazione di procedere all'escussione della garanzia di cui all'articolo 11 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma 2, *Aferpi* non potrà cedere il presente Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di tutte

le altre Parti ed alle condizioni presenti nel presente Accordo.

2. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata.

3. Ai fini del presente Accordo, *Aferpi* elegge il proprio domicilio in:

Largo Caduti sul Lavoro, 21

Fax: _____

PEC: _____

3. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice individuato ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile.

4. Il presente Accordo è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

In Roma _____

DICHIARAZIONE CHE SUSSISTONO I REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 252-BIS, COMMA 4, DEL D.Lgs N.152 DEL 2006

Il sottoscritto sig. FARID TIDJANI, nato a TABLAT, Algeria, il 24 maggio 1945 e residente a Novara, Via Marcantini, 28, codice fiscale TDJFRD45E24Z301Q, nella sua qualità di legale rappresentante, consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, dichiara che a carico della società "*Aferpi*" o di amministratori o soggetti che ricoprono cariche direttive nella "*Aferpi*" non sussistono condizioni ostative alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'articolo 252-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In fede

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministro dello sviluppo economico

Agenzia del Demanio

Regione Toscana

Autorità portuale di Piombino

Invitalia/IAP

AFERPI S.p.A.

Documenti allegati al presente atto:

A) Planimetria dell'area di intervento

- A-bis) Elenco particelle catastali oggetto della cessione ad AFERPI S.p.A.
- A-ter) Elenco particelle catastali aree ricomprese nel demanio bonifiche
- B) Piano industriale AFERPI S.p.A.
- C) Linee Guida intervento di MISO AFERPI S.p.A.
- D) Studio di fattibilità Invitalia/IAP;
- E) Deliberazione del Comitato Portuale n. 10 del 29.04.2015
- F) Planimetria nuovi sviluppi aree AFERPI S.p.A.
- G) Visura CCIAA di Livorno AFERPI S.p.A. a socio unico
- H) documento di identità del legale rappresentante della AFERPI S.p.A.